REGOLAMENTO (CEE) N. 454/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/68 per quanto riguarda l'imballaggio del latte scremato in polvere offerto all'organismo d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto [2] allegato,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2267/72 [4], prevede le condizioni alle quali devono soddisfare gli imballaggi di latte scremato in polvere offerto all'intervento; che gli imballaggi utilizzati nei nuovi Stati membri presentano caratteristiche un pò diverse; che è opportuno permettere alle aziende interessate di questi Stati membri di adattarsi alle norme comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68, la nota 1 che figura al punto « 2. Imballaggio » è sostituita dalla nota seguente:

« (1) Tuttavia, fino al 30 settembre 1973, possono ugualmente essere utilizzati gli imballaggi che presentino le caratteristiche seguenti per quanto riguarda il latte scremato in polvere di cui all'articolo 1

a) offerto nel Regno Unito,

aa) tre sacchi di carta "Kraft", aventi resistenza corrispondente ad un peso di 80 g per m^2,

1 sacco di carta "Kraft" "poly-coated", avente resistenza corrispondente a un peso di 75 g per m^2,

1 sacco di carta "Kraft" "wax-coated", avente resistenza corrispondente a un peso di 80 g per m^2;

bb) il sacco è chiuso con un nastro di carta increspata e sigillato con una cucitura a doppio punto in cotone completata da una cordicella di juta;

b) offerto in Irlanda,

4 sacchi di carta "Kraft", aventi resistenza corrispondente a un peso di almeno 80 g per m^2,

1 sacco di carta "Kraft" "poly-coated" avente resistenza corrispondente a un peso di almeno 75 g per m^2,

1 sacco interno di polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura

c) offerto in Danimarca,

4 sacchi di carta "Kraft" aventi resistenza corrispondente a un peso di almeno 95 g per m^2,

1 sacco di carta "Kraft" "poly-coated" avente resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m^2,

1 sacco interno in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(4) GU n. L 244 del 27. 10. 1972, pag. 22.